



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

**Prot. n.739/T/20.18 del 30 marzo 2020**

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria in prima linea nell'emergenza CORONAVIRUS COVID-19 nelle carceri.**  
- Prestazioni lavoro straordinario e trattamento accessorio dei dirigenti penitenziari.  
- Provvidenze agli orfani, alle vedove ed ai superstiti dei caduti in servizio per il contagio da CORONAVIRUS COVID-19.

*Cari Colleghe e Colleghi,*

mi prego di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020 relativa a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Capo di Gabinetto dell'Onorevole Ministro della Giustizia, Fulvio Baldi, al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basentini, al Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Gemma Tuccillo, al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP, Massimo Parisi, al Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del DGMC, Vincenzo Starita, con richiesta dei necessari interventi risolutivi della problematica.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

*Cari saluti e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**

*Dott.ssa Grazia DE CARLI*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**

*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**

*Dott. Nicola PETRUZZELLI*

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

**Prot. n.738/T/20.17 del 30 marzo 2020**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo di Gabinetto dell'Onorevole Ministro della Giustizia  
*Presidente Fulvio Baldi*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Presidente Francesco Basentini*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
*Presidente Gemma Tuccillo*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Dott. Massimo Parisi*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale  
del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile  
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
*Dott. Vincenzo Starita*  
**ROMA**

**Oggetto: Personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria in prima linea nell'emergenza  
CORONAVIRUS COVID-19 nelle carceri.**

- Prestazioni lavoro straordinario e trattamento accessorio dei dirigenti penitenziari.
- Provvidenze agli orfani, alle vedove ed ai superstiti dei caduti in servizio per il contagio da CORONAVIRUS COVID-19.

L'emergenza CORONAVIRUS COVID-19 sta indubbiamente impegnando tutte le migliori risorse attive del Paese, al fine di contenere il più possibile il dilagare di quella che oramai l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come "pandemia" e che tante vite innocenti ha già spezzato.

Il Governo, dal canto suo, ha opportunamente adottato misure volte a contenere il rischio di diffusione del contagio, anche in quell'ambiente confinato e promiscuo che è il carcere, che presenta profili di rischio ancor più preoccupanti e problematici da affrontare e risolvere rispetto a quelli che riguardano il mondo libero.

La dirigenza penitenziaria è in prima linea, sia a livello centrale che a livello periferico, tanto nei contesti detentivi quanto in quelli dell'esecuzione penale esterna, nel gestire, *ad horas*, questa emergenza nazionale e sta operando, instancabilmente, soprattutto in quelle frontiere del disagio che sono gli istituti di pena per gli adulti e per i minorenni, per ridurre i rischi, ricostruire laddove il virus ha distrutto ed anche creare, con rinnovato slancio e sagace inventiva, strade e percorsi umani nuovi, sia pure tra mille difficoltà e limitate risorse.

I Dirigenti Penitenziari, in particolare quelli del ruolo di istituto penitenziario, lungi da fuggire, come i comandanti di una nave, stretti a tutto l'equipaggio ed ai passeggeri loro affidati, sono fermi sul ponte di

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

comando, per evitare che la nave possa affondare, sopraffatta dalla tempesta. Sono su queste navi, che sono le carceri, a tenere la barra a dritta, fermo il timone, stemperando tensioni, cercando praticabili e concrete soluzioni, tessendo relazioni con il mondo esterno, in grado di dare supporto all'universo complesso che gestiscono, nonché relazioni interne capaci di generare coesione e spirito di "corpo" tra il personale ed anche condiscendenza, ragionevolezza e comprensione da parte dei restretti, usando le armi preziose della persuasione e del senso di umanità. Tutto questo, nello sforzo continuo, costituzionalmente orientato, di creare in questo contesto, difficilissimo e spesso misconosciuto, una possibile e vivibile alternativa alla normalità, che possa conciliare, sempre e comunque, le esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica con la minore compressione possibile dei diritti dei detenuti e degli operatori penitenziari tutti.

I Direttori hanno dimostrato, nonostante i gravissimi fatti che sono avvenuti sul sistema penitenziario, di essere coloro che hanno saputo segnare la strada, che sono stati capaci di chiamare, coralmemente, a raccolta, tutto personale, per gestire un'emergenza di dimensioni epocali, mai vista prima ed in questo abbiamo trovato ancora una volta compagni di strada straordinari, a tutti i livelli, dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria - dagli agenti ai funzionari - ed a quelli di tutti i ruoli, del Comparto "Funzioni Centrali". La dimostrazione che tutto questo è stato compreso è sancita per legge nello stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive per il sistema penitenziario, con previsione anche di uno specifico stanziamento per le prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari contenute nell'art. 74, comma 7, del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*. Una previsione, *ad hoc*, che è il segno dell'attenzione del Governo per le delicate funzioni proprie dirigenti penitenziari, i quali, nella gestione di questa emergenza nazionale di dimensioni epocali, non possono certo, oggi più di ieri, né limitarsi a rispettare l'orario d'obbligo né fa venir meno la loro pronta e continua reperibilità, benché essa, non trovi ancor oggi alcun riconoscimento economico.

A fronte dell'impegno, quotidiano e diuturno, della dirigenza penitenziaria nella gestione di questa emergenza e coerentemente alla previsione normativa citata, questa organizzazione sindacale intende con la presente chiedere che l'Amministrazione provveda, con urgenza, a rendere immediatamente fruibile lo stanziamento per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti penitenziaria di cui all'art. 74, comma 7, del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, n. 18.

La contingenza emergenziale impone, ancor oggi più di ieri, di affrontare con urgenza la problematica dei trattamenti economici accessori spettanti al personale della carriera dirigenziale penitenziaria ai fini di un ristoro immediato e più che dovuto in una situazione operativa difficilissima che di fatto vede impegnati i dirigenti penitenziari nell'arco di tutte le ventiquattr'ore, senza soluzione di continuità.

Non pare più ragionevole, infatti, attendere l'esito del *"Gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi della disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi della dirigenza della Polizia Penitenziaria e della Dirigenza Penitenziaria di cui all'art. 46, co. 2, del Decreto Legislativo 29.05.2017 n. 95, al fine di superare ...i dubbi interpretativi legati alle modalità applicative degli stessi, in una ottica di uniformità e di condivisione"* istituito, *motu proprio*, dal Capo D.A.P. con Provvedimento del 10 febbraio 2020, come appreso dalla nota n. 0047392.U Prot. del 12.02.2020 a firma del Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del medesimo Dipartimento.

D'altra parte la questione è risolvibile a normativa vigente e, per la verità, avrebbe dovuto da tempo trovare soluzione. Infatti, la problematica dei trattamenti economici accessori spettanti al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché quella della tutela assicurativa, della tutela legale e del riconoscimento dei diritti sindacali - già a decorrere dal 16/08/2005, data di entrata in vigore della Legge 27/07/2005 n. 154 recante *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"* - è stata già da lungo tempo sottoposta all'attenzione dei Dipartimenti, come risulta dalla

### Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

nota n.549/T/16.95 del 27 dicembre 2016<sup>1</sup> a tutt'oggi rimasta priva di riscontro, anche di carattere interlocutorio, come peraltro ricordato per le vie brevi in occasione dei più recenti incontri con i vertici dipartimentali.

Rispetto agli istituti giuridici relativi al trattamento accessorio (oltre che a quelli relativi ai diritti sindacali), elencati nelle note citate, non sussistono dubbi interpretativi, né in merito alla spettanza né in merito al *quantum*, né in merito alle modalità di applicazione, di fruizione e di erogazione. L'unica modifica migliorativa nel frattempo intervenuta, rispetto a quanto prospettato da questa Organizzazione Sindacale nelle note citate, è costituita dagli importi delle singole indennità, che sono stati rideterminati dall'articolo 45, comma 30, del Decreto Legislativo 29/05/2017 n. 95 recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, con la decorrenza prevista dallo stesso Decreto.

Per quel che concerne, invece, *de jure condendo*, la nuova *"Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate"*, prevista dall'articolo 46 del citato Decreto Legislativo n. 95/2017 essa, com'è noto, sarà definita con l'Accordo valido per il triennio 2018-2020 riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria). Infatti, con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02/03/2018 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha già individuato le *"Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"*. L'Accordo sarà stipulato con la Parte Pubblica all'esito delle trattative che saranno avviate con la delegazione sindacale già individuata con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 dicembre 2018 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - del 17 gennaio 2019, n. 14, fermo restando che, in virtù della norma transitoria contenuta nel comma 7 del citato articolo 46: *"Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti"*. da rilevare che, sul piano delle risorse finanziarie, gli *"Effetti indotti su Carriera dirigenziale penitenziaria"* del nuovo Accordo che sarà stipulato sulle materie in esame, sono stati già considerati dall'articolo 3 del D.P.C.M. 21/03/2018 recante il *"Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"* e che le risorse stesse sono state ulteriormente incrementate dall'articolo 1, comma 442, della legge 30/12/2018 n. 145 recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* e dall'articolo 20 del Decreto Legge 30/12/2019 n. 162 recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8.

Pertanto, certi della comprensione delle comprovate ragioni, dei sacrosanti diritti e dei legittimi interessi della categoria rappresentata da questa Organizzazione Sindacale, nonché in attesa della compiuta applicazione della legge di riforma della carriera dirigenziale penitenziaria varata con la Legge n. 154/2005 e degli aspetti ordinamentali – di natura giuridica ed anche economica - contenuti nel successivo Decreto Legislativo n. 63/2006, non possiamo che appellarci, ancora una volta, come peraltro già abbiamo fatto, per le vie brevi, nel corso degli ultimi incontri istituzionali svoltisi negli anni 2018 e 2019 - ai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed a quelli del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, affinché affrontino e risolvano quanto prima i problemi posti nelle note sindacali in premessa citate. D'altronde, per applicare la disciplina del trattamento accessorio vigente dal 2005 ad oggi è necessario, soltanto, che siano reperite con urgenza le necessarie risorse finanziarie, che siano creati

<sup>1</sup> Richiamata con successiva nota Prot. n.685/T/19.43 del 06 settembre 2019 inviata alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.

### Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

uno o più appositi capitoli di bilancio o sub-articolazioni di capitoli già esistenti, da utilizzare per il pagamento del dovuto ai dirigenti penitenziari e, che sia effettuata quanto prima una ricognizione delle posizioni arretrate maturate dai singoli dirigenti penitenziari in questi ultimi quindici anni di vigenza delle Legge n. 154/2005 e che, infine, sia disciplinata l'intera materia con precise e dettagliate disposizioni ministeriali, da concordare, laddove previsto, con i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria.

Auspichiamo che l'aver ancora una volta espresso la nostra posizione con garbo e correttezza istituzionale sia interpretato come un segnale di disponibilità al dialogo ed alla collaborazione ed apra la strada per una rapida soluzione delle problematiche della categoria rappresentata che, in questo momento, gestisce, in prima linea e senza mai abbassare la guardia, la grave emergenza causata dal dilagare del CORONAVIRUS COVID-19.

Concludendo, il nostro pensiero commosso ed affranto va alle prime vittime che il virus ha mietuto tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, eroi silenziosi di una guerra impari e faticosa ed alle loro famiglie, distrutte dal dolore straziante di una perdita inattesa ed inconsolabile. Valutino le SS.LL. la necessità che si sovvenga, con idonee provvidenze - anche di carattere straordinario ed a prescindere dall'iscrizione e dalla contribuzione all'Ente di Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria - alle necessità emergenti ed ai bisogni immediati delle vedove e degli orfani, ma anche dei loro genitori o dei prossimi congiunti superstiti, laddove mai si trattasse di soggetti celibi, nubili o vedovi senza prole.

Il Signor Capo di Gabinetto in indirizzo è pregato di voler partecipare all'Onorevole Ministro della Giustizia i contenuti della presente comunicazione, assicurando la più ampia collaborazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria nella gestione di questa drammatica emergenza.

Nel restare in attesa di un autorevole intervento delle SS.LL. e di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
*Dott.ssa Grazia DE CARLI*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola PETRUZZELLI*

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Prot. n.549/T/16.95 del 27 dicembre 2016**

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria,  
*Presidente Santi Consolo*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento  
per la Giustizia Minorile e di Comunità  
*Presidente Francesco Cascini*  
**ROMA**

e per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto  
del Ministro della Giustizia  
*Presidente Giovanni Melillo*  
**ROMA**

**Oggetto: "Turni prefestivi, festivi, reperibilità notturna", nonché asili nido, tutela assicurativa, tutela legale e diritti sindacali, del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.**

Con la presente si vogliono sottoporre all'attenzione delle SS.LL. le materie indicate in oggetto, per i conseguenti provvedimenti di competenza, necessari per riportare le stesse nell'ambito delle previsioni di cui alla vigente normativa, purtroppo sinora mai compiutamente e organicamente applicata.

Si premette che con nota del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Prot. n.0228653 del 05 luglio 2016, avente per oggetto "Turni prefestivi, festivi e reperibilità notturna", a firma del Signor Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, è stato comunicato a questa Organizzazione Sindacale "per informativa" che, con Ordine di Servizio, datato 05.07.2016, del Signor Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, era stato disposto che – a far data dal 1° Agosto 2016 - i turni di servizio prefestivi, festivi e reperibilità notturna del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbero stati espletati da tutti i Dirigenti in servizio presso la sede centrale del Dipartimento, con esclusione dei Dirigenti Generali e dei Magistrati con funzioni di Direttore Generale.

La predetta nota precisava, inoltre, che i suddetti turni sarebbero stati espletati secondo l'ordine alfabetico e salvaguardando il criterio di equa rotazione rispetto ai "superfestivi".

1

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro



@sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Pertanto, alla nota non risultava allegato l'Ordine di Servizio del 05 luglio 2016 del Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sicché l'informativa in questione risultava del tutto priva di efficacia, non essendo stata, di fatto, questa Organizzazione Sindacale messa nelle condizioni di poter interloquire né sul merito e né sulla legittimità della disposizione.

Si è appreso, altresì, che con precedente nota Prot. n. GDAP-PU- 0054777 del 15 febbraio 2016, il Signor Direttore della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva richiamato i dirigenti penitenziari, che svolgono funzioni di Direttore di struttura penitenziaria, sulla necessità di fornire "*informazioni tempestive, complete e veritiere*", in occasione di eventi di particolare rilevanza per la sicurezza penitenziaria e di prevedibile impatto mediatico.

Nella nota si disponeva, altresì, che, in occasione di eventi che si fossero verificati durante le ore notturne e/o in giornate festive, il direttore dell'Istituto di pena interessato, acquisiti i dettagli in ordine all'evento, ne desse tempestiva e completa informazione al magistrato e/o dirigente di turno presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

La nota stessa, in chiusura, ribadiva la necessità che tali comunicazioni fossero curate dal Direttore dell'istituto penitenziario interessato all'evento, in modo da garantirne la tempestività, la veridicità e la completezza.

Con successiva nota Prot. N. 0252153 del 22 luglio 2016 sarebbe stata ulteriormente ribadita la vigenza della nota del Signor Direttore Generale Detenuti e Trattamento Prot. n.0054777 del 15 febbraio 2016, avente per oggetto "*Comunicazioni inerenti eventi di particolare rilevanza*".

Tanto premesso, al solo scopo di fornire ogni più utile elemento di riflessione sulla delicata materia, che sino ad oggi non è stata adeguatamente approfondita, al fine di ricondurla nell'alveo della vigente normativa, onde assicurarne effettiva possibilità applicativa e nell'evidente interesse della stessa Amministrazione, oltre che del personale rappresentato da questa Organizzazione Sindacale, si reputa opportuno e necessario, sottoporre all'attenzione delle SS.LL. le osservazioni che seguono in ordine alla individuazione degli istituti normativi e contrattuali, che disciplinano le fattispecie in esame, richiamando tutte le parti interessate alla loro corretta e funzionale applicazione.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

In via preliminare, si evidenzia, che la materia dell' "orario di lavoro" – nella quale rientra anche l'articolazione dei turni di lavoro ordinari, prefestivi e festivi - e quella della "reperibilità" e del relativo "trattamento economico fondamentale ed accessorio" sono materie "ex lege" riservate alla negoziazione con le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza penitenziaria, in virtù di quanto espressamente previsto dall'articolo 22 n. 1 lettere a), b) e d) del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154".

Orbene, questa Organizzazione Sindacale osserva in primo luogo che, a mente dell'articolo 4 comma 3 della L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria", e nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima Legge, allo stato, il rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.

Tale regime, in via interpretativa e di continuità<sup>1</sup>, è stato a suo tempo individuato nel trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, con il beneplacito e l'avallo degli organi di controllo - Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia e Corte dei Conti -, che hanno regolarmente vistato i decreti di nomina ed i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico dei dirigenti penitenziari.

Di conseguenza, le questioni relative all'orario di lavoro, alle turnazioni festive e prefestive, alla reperibilità ed al connesso trattamento economico fondamentale ed accessorio dei Dirigenti penitenziari non pare possano essere disciplinate (come, invece, ha fatto l'Amministrazione Penitenziaria) con lo stesso Ordine di Servizio del 05 luglio 2016, che riguarda anche il personale del ruolo dei Dirigenti Area 1 del Comparto "Ministeri" ed il personale appartenente alla Magistratura.

<sup>1</sup> Si ricorda che l'art.2 della L. 27 luglio 2005, n. 154 recita: "1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. 2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento»".

Con i D.M. 30 settembre 2015, D.M. 18 ottobre.2006, i due DD.MM. 30 novembre 2006 si è provveduto a dare attuazione all'art. 2 e 4 della L. 27 luglio 2005, n. 154 inquadrando nei ruoli della Carriera dirigenziale penitenziaria neo istituita il personale neo nominato dirigente, prevedendo che " (...)Considerato che fino alla data del 17 novembre 2004 al personale dirigente penitenziario in questione è stato attribuito il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e ritenuto, in assenza di diverse indicazioni, che tale regime sia quello al quale si riferisce la nonna transitoria contenuta nell'art 4, comma 3, della legge 27 luglio 2005, n. 154 (...) Al personale nominato dirigente ai sensi dell'art. 1 che precede è applicabile (...) il trattamento giuridico ed economico spettante, ai sensi della normativa vigente, al personale dirigenziale (...) della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. (...)".



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Si tratta, infatti, di categorie di pubblici dipendenti (i Dirigenti Area 1 del "Comparto Ministeri" ed i Magistrati) il cui trattamento economico e giuridico è disciplinato da specifici istituti contrattuali (quanto ai primi) e da apposite norme ordinamentali (quanto ai secondi), norme che, in ogni caso, non possono essere applicate, neppure in via analogica, ai dirigenti penitenziari, in regime di diritto pubblico.

Infatti, per quel che concerne il personale della dirigenza penitenziaria, la fonte normativa sulla quale si fonda, attualmente, la possibilità di richiedere la prestazione della reperibilità è l'articolo 64 della Legge 01.04.1981 n. 121 recante "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", che testualmente recita:

*"Art. 64. (Obbligo di permanenza e reperibilità). Per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Servizio di cui all'articolo 111....."*

A sua volta, il Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, all'articolo 32 così dispone:

*"Art. 32. (Obbligo di reperibilità.) Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell'art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato. Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata. La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese. Con decreto del Ministro dell'interno sono, altresì, indicati i **dirigenti** degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta. In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'art. 7."*

Di conseguenza, laddove l'Amministrazione competente intenda disporre un servizio di "reperibilità" per il personale del ruolo dei dirigenti penitenziari sia nelle sue articolazioni centrali



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

sia in quelle periferiche (e cioè il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso i Provveditorati e gli Istituti Penitenziari e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Istituti Penali per i Minorenni retti da dirigenti penitenziari), è tenuta a rispettare le norme di status giuridico ed economico vigenti innanzi citate.

In sintesi, i due Dipartimenti interessati dovranno promuovere l'emanazione di un apposito Decreto dell'Onorevole Ministro della Giustizia, che individui i dirigenti degli Uffici, degli Istituti Penitenziari per adulti e per i minorenni e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna interessati; dovrà, poi, disporre materialmente i turni ripartendoli tra i dirigenti, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e dovrà limitare i turni a non più di cinque al mese per ciascun dirigente.

Naturalmente, a mente delle disposizioni precitate, il turno di reperibilità consiste:

- nel rimanere reperibile al termine di un turno lavorativo fino alla scadenza del turno successivo, e cioè, di norma e di prassi, dal termine del turno mattutino al termine del turno pomeridiano;
- che il dirigente, una volta contattato durante la reperibilità, ha l'obbligo di recarsi sul posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata;
- che il servizio prestato in caso di rientro in servizio deve essere retribuito con il pagamento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario, secondo la quota oraria vigente, ordinaria, festiva o notturna.

È, quindi, difforme alla vigente normativa quanto richiesto con la nota ministeriale Prot. n. 63266/4.19 E.S. del 01.09.2016 a firma del Signor Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo dell'Ufficio del Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed avallato dal Signor Vice Capo del D.A.P. e, cioè, la possibilità di assegnare al dirigente di turno una reperibilità che si estenda a tutto l'arco delle 24 ore.

Ciò nonostante, la disposizione in esame è stata per ben due volte ribadita e notificata ai dirigenti penitenziari in servizio presso il D.A.P. con le note n. 49621/2-30 Compl. del 01.09.2016 e n.50275/230 Compl. del 09.11.2016 a firma del Signor Direttore dell'Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In ogni caso, per ogni turno di reperibilità prestata dal dirigente penitenziario – nei limiti sopra precisati - deve essere corrisposta la prevista indennità, che è tuttora, purtroppo, fissata nella irrisoria cifra di lire 12.000 a turno (pari ad Euro 6,19), come previsto dal combinato disposto delle seguenti norme:



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

- art. 41 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 recante il *“Recepimento dell'Accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del Provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza)”* ;
- art. 16 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), a seguito dell'Accordo sindacale e del Provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi”*.

Allo stato, infatti, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sono applicabili soltanto le norme di *status* giuridico ed economico relative al personale dirigente della Polizia di Stato sino al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 compreso, in quanto già recepite con legge in virtù dell'estensione operata, da ultimo, con l'art.2 della L. 5 novembre 2004, n. 263 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia”*.

Orbene, attualmente, il pagamento dell'indennità di reperibilità e la quantificazione del suo importo è disciplinata, per ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile, dagli Accordi annuali di volta in volta stipulati dalle Amministrazioni interessate (Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero della Giustizia) con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale contrattualizzato per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.).

Pertanto, trattandosi di personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, ai Dirigenti della Polizia di Stato – ai quali come si è detto i Dirigenti penitenziari sono tuttora equiparati – l'indennità di reperibilità è ancora corrisposta nella misura prevista dalle norme sopra citate, pari ad Euro 6,19 e non in quella concordata per il personale non dirigente della Polizia di Stato – appartenenti al ruolo degli agenti-assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e dei



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

commissari - nell'ultimo Accordo per l'utilizzazione del F.E.S.I. per l'anno 2015 sottoscritto dal Ministro dell'Interno in data 20.04.2016, pari ad Euro 17,50.

Laddove, poi, il personale appartenente alla dirigenza penitenziaria – per esigenze di ufficio - sia chiamato a prestare servizio nelle giornate festive (e cioè nelle domeniche, negli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e nella ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriali), deve essere corrisposta l'indennità di presenza festiva nella misura unica giornaliera di euro 9,81. Al riguardo si precisa che l'emolumento in esame è contemplato dall'art. 10, comma 1, del D.P.R. del 31 luglio 1995, n. 395, recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare”* e dall'art. 8 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001”*, che hanno definito gli aspetti applicativi dell'emolumento stesso.

Infatti, al personale dirigente della Polizia di Stato (e quindi al personale delle dirigenza penitenziaria ad esso equiparato) l'indennità di presenza festiva spetta secondo l'importo giornaliero di Euro 9,81, ancora previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 recante *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001”*, per effetto dell'estensione operata dall'art. 2, comma 2, della Legge 5 novembre 2004, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2004, n. 238, recante *“Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia”* e non, invece, secondo il più favorevole importo di Euro 12,00 giornaliero previsto dall'art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 recante il *“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005, per il restante personale contrattualizzato appartenete agli altri ruoli delle Forze di Polizia ad Ordinamento civile”*.

Laddove, poi, il personale appartenente al Carriera dirigenziale penitenziaria sia chiamato a prestare servizio nelle giornate delle così dette grandi festività o giorni “superfestivi” - Natale, S.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Stefano, Capodanno, Pasqua, Lunedì di Pasqua, Ferragosto e Festa della Repubblica - deve essere corrisposta la relativa indennità di presenza "superfestiva" nella misura unica giornaliera di euro 40,00.

Il diritto alla corresponsione dell'emolumento in esame è, infatti, contemplato dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. del 31 luglio 1995, n. 395, recante il *"Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare"* e dall'art.12, comma 2, del D. P. R. 18 giugno 2002, n. 164 recante il *"Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003"*, che hanno definito gli aspetti applicativi dell'emolumento stesso.

L'indennità in questione spetta anch'essa – come quella festiva - al personale dirigente della Polizia di Stato e, quindi, al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ad esso equiparato - per effetto dell'estensione operata, come già detto, dall'art. 2, comma 2, della Legge 5 novembre 2004, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2004, n. 238, recante *"Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia"*.

Sin qui le norme che si sarebbero dovute applicare sin dal lontano 16 agosto 2005, data di entrata in vigore della legge n. 154/2005 e che, invece, sono state disattese a favore di una prassi per la quale le "reperibilità" richieste ai dirigenti penitenziari restano del tutto gratuite, continue e senza alcuni limite mensile.

Analoga situazione, purtroppo, deve registrarsi in ordine alle giornate lavorative festive e "superfestive" dei dirigenti penitenziari che restano prive della prevista remunerazione.

Orbene, questo sindacato è ben conscio del dato di fatto e di diritto che sui dirigenti penitenziari incomba una serie di responsabilità e di oneri, che non trova eguali nel panorama dei dirigenti pubblici.

Il dirigente penitenziario nei casi previsti dalle vigenti – e cogenti - norme penitenziarie deve, infatti, provvedere "immediatamente" agli adempimenti di sua competenza, adottando i provvedimenti conseguenti *"ullo interposito more"*, si pensi, a questo proposito, a quanto previsto:



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

A) dalla L. 26 luglio 1975, n. 354 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”* e, in particolare:

- dall'articolo 41 comma 2 (Situazioni di emergenza);
- dall'articolo 67 (Visite agli Istituti) della Legge n. 354/75 recante l'Ordinamento Penitenziario;

B) dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* e, in particolare:

- anzitutto dalla generale norma di cui all'art.2 - Sicurezza e rispetto delle regole – secondo cui *“1.L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.*

*2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.”;*

- dall'articolo 17, comma 8 (Assistenza Sanitaria), relativo ai ricoveri con assoluta urgenza di un detenuto o internato in luogo esterno di cura;
- dall'articolo 22, comma 6 (Ammissione del detenuto in Istituto), relativo all'immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria procedente di uno stato di sofferenza psicofisica della persona detenuta;
- dall'articolo 23, commi 2 e 3 (Modalità dell'ingresso in Istituto), relativi all'obbligo di segnalazione alla magistratura di sorveglianza di casi di sospensione obbligatoria o facoltativa della pena e all'obbligo di analoga segnalazione alla Autorità Giudiziaria procedente per i soggetti in custodia cautelare in carcere;
- dall'articolo 63, commi 1, 2 e 3 (Comunicazione di infermità e di decessi), relativo, alle comunicazioni di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o internato ai congiunti ed alla magistratura di sorveglianza, nonché di grave infermità o del decesso di congiunti o di altra persona significativa al detenuto o internato;
- dall'articolo 66 (Comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza Comunicazione al Prefetto), relativo alle comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, dei provvedimenti di concessione dei permessi ai detenuti;



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

- dall'articolo 74 (Perquisizioni), commi 5, 6 e 7, relativo all'ordine di effettuare perquisizioni straordinarie negli istituti di pena per motivi di ordine sicurezza e disciplina, con eventuale richiesta di ausilio delle altre Forze di Polizia ovvero ratifica di perquisizioni straordinarie effettuate in casi di particolare urgenza dal personale subordinato;
- dall'articolo 78 (Provvedimenti disciplinari in via cautelare), relativo ai provvedimenti disciplinari adottati in via cautelativa ed in casi assoluta urgenza a carico di detenuti;
- dall'articolo 85 (Autorità che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni), comma 7, relativo al trasferimento di detenuti ad altro istituto di pena in caso di assoluta urgenza determinata da motivi di salute;
- dall'articolo 89 (Dimissione), comma 9, relativo alla dimissione di un detenuto privo dei mezzi per raggiungere la sua residenza in Italia ovvero il consolato del suo paese in caso di detenuto straniero;
- dall'articolo 90 (Provvedimenti in caso di evasione), comma 1, relativo ai provvedimenti urgenti da adottare in caso di evasione di un detenuto o internato);
- dall'articolo 92 (Provvedimenti urgenti in caso di decesso di un detenuto);
- dall'articolo 93 (Intervento delle Forze di polizia), relativo alla richiesta al Prefetto dell'intervento delle altre Forze di Polizia in caso di disordini collettivi con manifestazioni di violenza e comunicazione urgente alla magistratura di sorveglianza ed ai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria;
- dall'articolo 108 (Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive), relativo all'obbligo di immediata informativa alla magistratura di sorveglianza della ricorrenza di una causa di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva.
- Senza contare, poi, tutte le altre situazioni di assoluta necessità e di urgenza che impongono ai dirigenti penitenziari, a tutti i livelli organizzativi e gerarchici, di adottare provvedimenti "ad horas", come discendenti dai generali doveri fissati dall'art.2, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154", che recita:  
*"2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati: (...)*  
*d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:*



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

- 1) *assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;*
- 2) *salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;*
- 3) *garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;*
- 4) *sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;*
- 5) *garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;”.*

Si pensi alle calamità naturali, quali terremoti ed inondazioni, all'interruzione accidentale e non programmata dell'erogazione dell'acqua della corrente, dell'energia elettrica o del gas, ai guasti improvvisi agli impianti tecnologici, agli incendi dolosi o accidentali e così via.

Non mancano, poi, le circostanze nelle quali il Direttore, che rappresenta l'Amministrazione a livello periferico, deve essere presente in Istituto per motivi di natura protocollare per ricevere ospiti ovvero per partecipare a ricorrenze e celebrazioni.

Si tratta di situazioni per le quali è necessario che il Direttore sia sempre reperibile ovvero sia presente in Istituto, in qualsiasi giorno dell'anno – ivi compresi quelli festivi o “superfestivi” ed in qualsiasi ora del giorno.

Così, è pure necessario che altri dirigenti penitenziari siano sempre presenti o reperibili negli Uffici centrali e decentrati dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità per adottare, con la necessaria urgenza, i provvedimenti relativi alle situazioni di emergenza, afferenti l'ordine, la sicurezza, la disciplina delle strutture penitenziarie ovvero il trattamento sanitario o rieducativo dei



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

detenuti, a tutela dei ristretti e degli operatori tutti, istituzionali e volontari, che operano nelle strutture penitenziarie.

Come le norme sopra esposte evidenziano, la posizione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria nel complesso sistema penitenziario impone un ruolo di garanzia e di immediato intervento assolutamente imprescindibili per il funzionamento e la gestione dell'esecuzione penale, un ruolo essenziale del quale lo Stato non può fare a meno e al quale i Dirigenti penitenziari, a tutti i livelli gerarchici e di funzione, non possono e non vogliono, certo, sottrarsi.

Ciò posto, però, è assolutamente necessario che tutto questo sia disciplinato dall'Amministrazione conformemente alle norme vigenti e, quindi, doverosamente e legittimamente retribuito, ai sensi della citata normativa vigente per il personale dirigente della Polizia di Stato, che espleta funzioni di Polizia di Stato.

Allorquando, poi, previo reperimento delle congrue e necessarie risorse finanziarie, dovrà essere stipulato il primo Accordo di categoria conseguente alla negoziazione prevista dall'articolo 20 del D. Lgs. 63/2016, la reperibilità, l'orario di lavoro e le turnazioni festive, "superfestive" e notturne saranno oggetto di contrattazione con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi della dirigenza penitenziaria.

A questo proposito, si sottolinea che l'allora Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - con due distinte note n. 00006889 Prot. del 22 novembre 2013 avente per oggetto "*Dirigenza Penitenziaria. Buoni pasto*" e n. PU-GDAP- 0209913 - 2015 Prot. del 15 giugno 2015 avente per oggetto "*Buoni pasto. Dirigenti penitenziari e ufficiali del Disciolto Corpo degli agenti di custodia*", ha confermato e ribadito, a breve distanza di tempo che il valore economico del buono pasto da conferire ai dirigenti penitenziari era di Euro 4,65 e non di Euro 7,00, in quanto non era intervenuta alcuna norma che estendeva ai dirigenti delle Forze di Polizia - ai quali i dirigenti penitenziari sono equiparati - gli incrementi delle indennità operative, fondamentali e supplementari, ridefinite per il restante personale del comparto Sicurezza-Difesa dal D.P.R. 16/04/2009 n.51.

Inoltre, nella prima nota il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ove ve ne fosse stato bisogno, ha confermato che: "*Nelle more della definizione del procedimento negoziale previsto dagli articolo 20 e segg. Del Decreto Legislativo n. 63 del 15 febbraio 2006 e in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 30 settembre 2005. ai dirigenti penitenziari*



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

*è stato conferito, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico dei corrispondenti livelli dirigenziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.”*

Non v'è chi non veda che così come ai dirigenti penitenziari è stata puntualmente e inflessibilmente applicata, in quanto penalizzante, la normativa vigente per i dirigenti della polizia di Stato in materia di buoni pasto, allo stesso modo si sarebbe dovuta ad essi applicare la normativa prevista per i dirigenti della polizia di Stato per compensare i gravosi oneri di reperibilità e di presenza in servizio scaturenti dalla vigente normativa penitenziaria. Al contrario, invece, si deve rilevare che l'Amministrazione non solo ha emanato “*motu proprio*” Ordini di Servizio senza confrontarsi con le organizzazioni sindacali, come pure sarebbe stato necessario, ma non ha applicato la vigente normativa ai fini della prevista remunerazione di prestazioni che, tuttavia, ha imposto autoritativamente mediante mere note dipartimentali a firma del Signor Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento o del Signor Direttore dell'Ufficio per le Relazioni sindacali ovvero, ancora, del Signor Direttore dell'Ufficio per l'Attività Ispettiva e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, peraltro senza che risulti essere stata coinvolta neppure la competente Direzione Generale del Personale e delle Risorse.

Si coglie l'occasione, infine, per rappresentare che, in virtù dell'articolo 2, comma 2, della Legge 5 novembre 2004, n. 263 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 settembre 2004, n. 238, recante “*Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia*”, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano anche le disposizioni relative agli asili nido, alla tutela assicurativa ed alla tutela legale con le modalità rispettivamente previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in forza della vigente equiparazione ai dirigenti civili delle Forze di Polizia.

Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti penitenziari si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

Ebbene, sinora queste tutele e questi diritti, alcuni addirittura di rango costituzionale, non sono mai stati riconosciuti.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Pertanto, certi della comprensione delle comprovate ragioni rappresentate, afferenti legittimi diritti della categoria rappresentata da questa Organizzazione Sindacale, ed in attesa della compiuta applicazione della legge di riforma della carriera dirigenziale penitenziaria varata con la Legge n. 154/2005, nonché degli aspetti ordinamentali – di natura giuridica ed anche economica - contenuti nel successivo Decreto Legislativo n. 63/2006, non possiamo che appellarci ai vertici dei Dipartimenti in indirizzo, affinché affrontino e risolvano quanto prima le questioni sin qui rappresentate.

Restiamo, dunque, in attesa di un cortese cenno di riscontro in ordine alle conseguenti iniziative che le SS.LL. riterranno di adottare al riguardo.

*Cordialmente*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**

**Dott.ssa Grazia DE CARLI**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**

**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**

**Dott. Nicola PETRUZZELLI**